



ISTITUTO COMPRENSIVO MANDATORICCIO
C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003

AD8224A - COMPrensivo_MANDATORICCIO

Prot. 0004958/U del 25/09/2026 13:17 VI.9 - DVR e sicurezza



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO

Infanzia – Primaria – Secondaria I° Grado

MANDATORICCIO - PIETRAPAOLA - CALOPEZZATI – CAMPANA – SCALA COELI

Via Nazionale, 156 – 87060 MANDATORICCIO CS

Tel./Fax 0983/995893 -- 0983/994060 C.F. 97009070786 Codice Univoco Ufficio: UFGI02

Sito: www.icmandatoriccio.edu.it Email: csic849003@istruzione.it PEC: csic849003@pec.istruzione.it

Mandatoriccio, 25/09/2026

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE

A TUTTO IL PERSONALE ATA

AL SITO WEB

AGLI ATTI

Circolare interna n. 51

OGGETTO: Sicurezza e vigilanza sugli alunni. Ulteriori indicazioni.

A integrazione di quanto già comunicato con Circolare n. 11 del 09/09/2026 e nell'alveo al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo prosieguo delle attività didattiche, si impartiscono ai docenti ed al personale A.T.A. le seguenti **direttive concernenti la disciplina della vigilanza sugli alunni e la pianificazione dell'organizzazione della vigilanza.**

Si riporta, a supporto, la normativa di riferimento e si delineano le procedure alle quali attenersi.

Le disposizioni del dirigente scolastico, in materia di vigilanza sugli alunni, vengono rese note al fine di fornire misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza

Per i collaboratori scolastici ed il personale ATA, le presenti direttive integrano e completano quanto già a loro indirizzato con specifiche disposizioni di servizio, dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Richiami normativi

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico;

Al dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli studenti, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici ed un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 del Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli studenti.

Obbligo di vigilanza sugli allievi

Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli studenti per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati, obbligo imposto dall'art. 2048, comma 2 del *Codice*

civile

(... I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza),

ma anche dall'art. 2047 c.c.

(in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto)

Quindi la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli studenti compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, con la propria condotta, da loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non "umani" (Cass. 1995 n. 8390).

L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172).

Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso, ad esempio, in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri.

Il dovere di vigilanza non ha carattere assoluto perché va esercitato in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione degli allievi (Cass. 23 giugno 1993 n. 6937), così che se il bambino è molto piccolo si applicano all'operatore le regole sulla responsabilità dei sorveglianti, (art. 2047 del C.C.) e quindi è necessaria una costanza della presenza fisica dell'adulto, mentre con l'avvicinamento degli alunni all'età del pieno discernimento, l'espletamento del dovere di vigilanza non richiede la continua presenza dei docenti purché non manchino le misure organizzative dirette a mantenere la disciplina.

È quindi necessario che l'istituzione scolastica "organizzi" la vigilanza, secondo modalità ed intensità proporzionate all'età degli alunni.

È chiaro che, ove manchino le necessarie misure organizzative (Cass. 3 febbraio 1999 n. 916) per mantenere la disciplina tra gli studenti, non si può invocare quella imprevedibilità del fatto che esonera dalla responsabilità.

Inoltre, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente deve provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età ed alla maturità) è tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se l'assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato. Quindi, **l'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile di un eventuale danno.**

Infine il grado di sorveglianza va correlato alla prevedibilità di quanto può accadere, legata sia alla ripetitività, e perciò alla ricorrenza statistica di alcune circostanze di fatto, che al particolare ambiente in cui si opera. Quindi altro criterio di allentamento o meno dell'obbligo di vigilanza sono anche le condizioni ambientali, in considerazione delle quali alcuni eventi dannosi si presentano quanto mai prevedibili perché legati, ad esempio, alle condizioni di luogo.

Forme di responsabilità derivanti dagli obblighi di vigilanza

La responsabilità per il cosiddetto culpa in vigilando sussiste sia per atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi e sia per danni che gli alunni possano procurare a sé stessi con la loro condotta.

La responsabilità comunque non è illimitata, fondandosi sull'esistenza di un'obbligazione specifica e sul suo inadempimento da parte del personale scolastico.

In base all'art. 2048, c.3 del c.c. trattasi di responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto si basa sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. Presupposto della responsabilità è l'accertamento che il danno è l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sua sorveglianza, sia nell'ipotesi che l'autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere, sia nell'ipotesi che l'autore del fatto sia un soggetto capace, nei limiti precedentemente precisati.

Le possibili forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico a seguito di omessa vigilanza sono:

- La responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale) verso i terzi, ad esempio verso gli alunni e le loro famiglie;
- La responsabilità disciplinare per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente; •
- la responsabilità dirigenziale;
- La responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni che gli alunni abbiano arrecato direttamente all'Amministrazione danneggiando strutture, materiale o arredi;
- La responsabilità penale in caso di violazione di norme penalmente sanzionate.

La responsabilità civile si specifica in responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; la prima ha origine dalla violazione di un contratto tra le parti per mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta, la seconda da un fatto illecito, doloso o colposo, quindi da un elemento soggettivo, oppure per danni provocati da attività pericolose, cose e/o animali in custodia, ecc., quindi da una responsabilità oggettiva in forza del nesso causale tra il fatto e il danno o, infine, perché un soggetto è tenuto a risarcire il danno causato da altri, ad esempio i genitori e i precettori nel caso dei minorenni.

La responsabilità in capo all'Amministrazione scolastica è di tipo contrattuale perché si materializza con l'iscrizione all'Istituto. Quindi tra le obbligazioni assunte dall'istituto all'atto dell'iscrizione, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, ad esempio assumendo provvedimenti funzionali alla conservazione della disciplina nella popolazione scolastica così da impedire non soltanto che il minore compia atti dannosi a terzi, ma anche che resti danneggiato da atti compiuti da esso medesimo, all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori, ma anche riguardo agli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia.

Di volta in volta va valutato quanto un eventuale fatto dannoso sia determinato da una causa imputabile al contesto delle attività proprie della scuola o piuttosto a comportamenti omissivi del personale.

Nel caso di responsabilità civile extracontrattuale il danneggiato dovrà soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto mentre sarà onere dell'Amministrazione dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile al personale dipendente (Cass. Civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331).

Nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso, appare corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. ponendosi a carico del danneggiato

l'onere della prova del danno subito, del nesso di causalità tra condotta tenuta ed evento lesivo, della colpa del dipendente, e cioè del mancante o insufficiente grado di vigilanza in relazione alle circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni portatori di handicap, caratteristiche ambientali ..).

Dovere di vigilanza e personale ATA

L'obbligo di vigilanza riguarda in via preminente il personale docente. Tuttavia anche il personale A.T.A. è tenuto a coadiuvare i docenti nella sorveglianza degli alunni. In particolare il vigente CCNL 29.11.2007, tabella A, stabilisce per il profilo professionale del collaboratore scolastico:

“È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; ...di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.

Il collaboratore scolastico è però responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento di specifici compiti di sorveglianza, prescindendo dall'individuazione delle mansioni legittimamente inerenti al profilo professionale. Infatti, il CCNL comparto scuola prevede: “Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.”

Assistenza igienica e di base per alunni con disabilità

Il CCNL 2019-2021, sottoscritto a gennaio 2024, ha ribadito che l'incarico di assistenza materiale e igienica agli alunni con disabilità spetta a tutti i collaboratori scolastici come già la normativa precedente aveva ampiamente sottolineato.

Gli interventi non specialistici attengono all'assistenza igienico-sanitaria che è di competenza dei collaboratori scolastici, in virtù di quanto disposto dall'art. 47 e dalla tabella A allegata al CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007.

Si ricordano i successivi interventi normativi in merito:

- Il comma 181, lettera c), n. 8 della legge n. 107/2015 là dove si prevede l' “obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica”;
- La sentenza della Corte di cassazione, sez. VI penale, n. 22786/2016 secondo cui le mansioni ordinarie dei collaboratori scolastici comprendono “anche l'assistenza materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale degli alunni con disabilità”;
- L'art. 3, c. 2, lettera c) del D.Lgs. n. 66/2017 secondo cui “Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica: [...] all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica”;
- L'art. 2 Formulazione del Piano Educativo Individualizzato c. 1 lett. g del D.I. 153/2023 correttivo del D.I. 182/2020 dove si prevede che gli interventi di assistenza igienica e di base, sono svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, va presentata secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'Accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del DLgs 66/2017;
- Le allegate Linee Guida al D.I. 153/2023, a pg. 49 (vedi sez. 9 del PEI) relativamente alle Risorse destinate agli interventi di assistenza igienica e di base, dove si evidenzia quanto segue: “In questo

riquadro del PEI va specificato come la scuola si organizza per soddisfare le esigenze igieniche (accompagnamento ai servizi e pulizia, se necessario) e gli altri bisogni compresi nella cosiddetta assistenza di base: ausilio materiale negli spostamenti all'interno della scuola e al momento dell'entrata e dell'uscita, eventuale supporto in mensa ecc. Occorre descrivere il servizio svolto dalle collaboratrici scolastiche e dai collaboratori scolastici, coordinato a quello di altre figure professionali se presenti, tenendo conto nell'assegnazione del genere delle alunne e degli alunni”;

- L'art. 13 del già citato D.I. 153/2023 Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse in cui si ribadisce che “nel PEI deve essere riportata l'indicazione dell'assistenza igienica di base svolta dai collaboratori scolastici”.

Si riporta infine la FAQ del Ministero dell'Istruzione e del Merito disponibile

al link: <https://www.miur.gov.it/alunni-con-disabilita>, dove alla domanda

“Quali sono i compiti dei Collaboratori Scolastici nei confronti degli alunni con disabilità? si

legge: “Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta «assistenza di base» degli alunni

con disabilità. Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità

all'interno della scuola,

nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Sono comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità. Ma non è solo questione di «accompagnarlo in bagno». In una scuola inclusiva l'assistenza di base è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e attività interconnessa con quella educativa e didattica. Se coinvolto in questo modo, il collaboratore scolastico partecipa al progetto educativo e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l'integrazione scolastica (CM 3390/2001)”.

La responsabilità del dirigente scolastico

La valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza, deve essere operata esclusivamente dall'Istituzione Scolastica. Da qui la necessità di adottare soluzioni organizzative differenziate, perché diverse sono le condizioni ambientali di cui tenere conto, sempre secondo un rigore inversamente proporzionale alla età e maturazione degli alunni.

La norma demanda ai regolamenti di Istituto la determinazione delle ” modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima”, mentre al Dirigente Scolastico, non perché considerato precettore, ma in quanto organo interno dell'Amministrazione (Cass., sez. III, 10.6.1994, n. 5663; Cass., sez. III, 26.4.1996, n. 3888; Corte Conti, sez. 1, 15.9.1990, n. 174),

spettano obblighi organizzativi e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, perché vigilanza e custodia avvengano secondo le regole di diligenza e prudenza imposte dal dovere del *neminem laedere* della Scuola attraverso eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti i provvedimenti.

Si tratta di un obbligo di mezzi e non di risultato in quanto il dirigente scolastico è tenuto a garantire la sicurezza organizzativa di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono. In conclusione, la responsabilità del Dirigente Scolastico (ex art. 2043 c.c.), risulta a lui ascrivibile sia per carenze organizzative, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell'ordinato afflusso/deflusso degli studenti in ingresso/uscita dalla scuola, non abbia provveduto a disciplinare l'avvicendamento dei docenti nelle classi, il controllo degli studenti negli intervalli, nelle mense e così via, considerando in particolare in quali condizioni e luoghi, in rapporto all'età e alla maturità degli alunni, gli stessi possano essere lasciati fuori dal controllo di adulti, ovvero quando non abbia sufficientemente custodito cose ed attrezzature a lui affidate che possano cagionare danno agli alunni oltre che al personale che opera nella Scuola o ai terzi che frequentano per varie ragioni i locali scolastici (ex art. 2051 c.c.). 9047; Cass. 6.6.1989).

In questo ultimo caso, non può essere considerata cautela sufficiente ad escludere la responsabilità il

divieto impartito ai docenti di permettere l'utilizzazione delle attrezzature agli allievi, se non è accompagnato dai provvedimenti necessari per sottrarne l'accesso ed impedirne così l'uso agli allievi (Cass., sez. III, 28.8.1995, n. 9047; Cass. 6.6.1989).

Le modalità prescelte devono perciò essere formalizzate in forma scritta e portate a conoscenza degli operatori e delle famiglie, a cui saranno illustrate le ragioni delle decisioni adottate nell'esclusivo interesse della tutela dell'integrità fisica degli allievi, la cui responsabilità incombe sulla scuola.

L'obbligo di vigilanza parte dal momento iniziale dell'affidamento del minore fino a quando ad esso non si sostituisca quello effettivo o potenziale dei genitori.

L'arco temporale di estensione del dovere di vigilare perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento al termine delle attività scolastiche.

Quindi ogni volta che l'amministrazione tollera che il minore entri anche solo di fatto nella sua area, quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico (ad es. il cortile della scuola lasciato aperto in momenti non occupati da attività scolastica) e quindi anche per fatti avvenuti al di fuori dell'orario di lezione, se ne assume la responsabilità (Cass. 19.02.94 n. 1623).

Il periodo di vigilanza non si esaurisce nella durata delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, spostamenti da un locale all'altro della scuola, uscite didattiche o attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), *quindi la responsabilità dei docenti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.*

In particolare per la vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Non si dimentichi infine che la giurisprudenza stabilisce che il servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un docente, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì "normale e prevedibile" e quindi si verrebbe a creare un venir meno non giustificato agli obblighi di vigilanza, di fronte al quale resta irrilevante l'invocare eventuali motivi di economia dispesa o vincoli di bilancio (Cassazione civile Sez. 1, con sentenza n. 3074 del 30/3/99).

Nel caso invece sia l'alunno (ad es. attraverso l'uscita anticipata da scuola) a non consentire all'Amministrazione il rispetto dell'orario comunicato, rimane quanto sopra detto in ordine ai limiti del dovere di vigilanza connessi con l'acquisita capacità di agire dell'alunno.

Gli studenti sono affidati ai docenti tramite i provvedimenti di assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla predisposizione dell'orario di insegnamento settimanale. I docenti sono, pertanto, tenuti alla sorveglianza in occasione delle attività definite di insegnamento (attività didattiche frontali, eventuali interventi integrativi, assistenza alla mensa ecc.) e durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni e devono assistere all'uscita degli alunni medesimi. Essi rispondono anche in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curriculari o extracurriculari, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che aggiuntivo deliberato dal Collegio Docenti.

All'ingresso a scuola, il minore è sotto la responsabilità della famiglia o dell'ente locale, mentre all'uscita da scuola il minore è sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, che ha il dovere giuridico di garantirne la sorveglianza. Per chiarire gli obblighi di vigilanza degli operatori scolastici, in particolare quando i genitori autorizzano i figli minori a rientrare da soli a casa terminato il normale orario scolastico, vanno considerati, oltre al diritto dell'alunno all'incolumità fisica e l'esigenza degli operatori e delle amministrazioni di tutelarsi rispetto alla responsabilità, anche:

- il diritto dell'alunno all'autonomia
- il dovere-diritto dei genitori di esercitare la potestà.

Il timore delle possibili conseguenze può stimolare l'educatore ad un più attento e diligente impegno, ma può anche indurlo a non effettuare una scelta che sarebbe positiva per l'alunno sottoposto alla sua vigilanza, solo perché anche potenziale fonte di rischi.

Pertanto l'esercizio della vigilanza va inteso culturalmente ed operativamente non come esclusivo esercizio della custodia, ma piuttosto come predisposizione di un contesto educativo capace di consentire l'esercizio delle progressive abilità in condizioni di sicurezza.

Il bene giuridico "integrità fisica" del minore non è disponibile da parte di chi ne sia garante (genitori o scuola) e, allorché il minore è sotto la "garanzia" della scuola, il genitore non può pretendere di imporre soluzioni "sue".

Quindi gli atti impropriamente definiti liberatorie (disposizioni o consensi con cui i genitori liberano da ogni responsabilità di custodia la scuola), ove possano risultare pregiudizievoli o non assicurino l'incolumità dell'alunno, non valgono ad escludere la responsabilità dell'amministrazione, non hanno alcun valore giuridico in sede di accertamento della presenza o meno di una responsabilità penale e non servono a trasferire la responsabilità sul dichiarante, in assenza di una pregnante attività di "organizzazione" della vigilanza (Cass., 5.9.1986, n. 5424).

Simili autorizzazioni, infatti, lungi dal costituire causa esimente la responsabilità dell'Amministrazione scolastica potrebbero, secondo il parere espresso dall'Avvocatura dello Stato, costituire prova della consapevolezza da parte dell'Istituto del possibile rischio, con la conseguenza di risolversi sul piano probatorio, in sede di eventuale giudizio risarcitorio, in una ammissione implicita della omissione di vigilanza sugli alunni.

Pertanto, nel caso di "liberatorie" che autorizzino, ad esempio, il minore a rientrare da solo a casa, senza la presenza di un adulto accompagnatore a cui l'insegnante abbia l'obbligo di consegnarlo, è opportuno che la scuola predisponga modulistiche che chiariscano il senso della azione di delega operata dal genitore.

In particolare, se s'intende negare al genitore il diritto di far uscire il figlio da solo, si devono offrire motivazioni riguardanti lo specifico educativo della scuola e proporre una migliore valutazione del contesto. A margine, si consideri che per il configurarsi del reato di abbandono di minori è necessaria la presenza dell'elemento soggettivo della coscienza e volontà di abbandonare il minore stesso.

Come tutte le questioni "di principio", tuttavia è utile trovare soluzioni condivise attraverso il coinvolgimento della famiglia, non obbligatorio dal punto di vista giuridico, ma opportuno.

In questa logica anche *i moduli per autorizzazione ad uscite o attività extracurricolari, vanno predisposti in modo da sottolineare non tanto la funzione di liberatoria, quanto quella di comune assunzione di responsabilità educativa e di collaborazione tra scuola e famiglia.*

Responsabilità dei genitori per gli eventuali fatti lesivi compiuti dai minori mentre sono soggetti alla vigilanza della scuola

La responsabilità del genitore e quella del precettore per il fatto commesso dal minore durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando, ma non anche da quella di **colpa in educando**, rimanendo i genitori comunque **tenuti a dimostrare di:**

- Avere impartito un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti (Cass. 21.9.2000 n. 12501), cioè un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari e normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto all'ambiente, alle abitudini e alla personalità del figlio;

- Di avere esercitato una vigilanza adeguata (Cass. 9 aprile 1997 n. 3088) in ordine al grado di assimilazione, da parte del minore stesso, dell'educazione ricevuta (maggiore deve essere la vigilanza, quanto minore è l'educazione data) e della conformità della abituale condotta dello stesso ai precetti dell'educazione impartitagli. Inoltre tale vigilanza deve essere rivolta a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza) che il minore potrebbe rivelare e quindi deve tendere a fare acquisire una maturità anche nelle attività di gioco e di scherzo e nei comportamenti che comunque esprimano un intento ludico.

A tal fine non occorre che il genitore provi la sua costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio quando, per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extra-familiare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano mai costituire fonte di pericoli per sé e per i terzi. L'inefficacia dell'educazione impartita dai genitori ai fini dell'affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno provocato dal loro figlio, è desumibile anche, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito e dalla condotta in violazione di leggi e regolamenti. La relativa valutazione è rimessa al giudice di merito e, come tale, deve considerarsi insindacabile se sorretta da adeguata e corretta motivazione.

In ogni caso un'indagine sulla colpa in vigilando dell'insegnante è decisiva e preliminare, perché solo nell'ipotesi di esclusione di tale colpa "si può porre il problema di un'educazione così carente che il minore, pure in presenza di una vigilanza idonea, sia stato in grado di commettere l'illecito causativo del danno". Si consideri infine che, in ambito civile, il giudice può valutare ai fini dell'individuazione delle responsabilità, anche nel caso di minore di età inferiore ai 14 anni, il grado di sviluppo fisico ed intellettuale, la capacità di percepire l'illiceità dell'azione posta in essere, così come l'attitudine ad autodeterminarsi.

Responsabilità derivante dagli obblighi di vigilanza e risposta in giudizio

Il personale degli istituti statali, che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica, ma inseriti nell'organizzazione statale, si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della pubblica istruzione e non con i singoli istituti, dotati di mera autonomia amministrativa, organizzativa e didattica (Cass. 7 novembre 2000 n.14448).

In virtù di tale collegamento organico, l'amministrazione scolastica è direttamente responsabile del danno cagionato nel tempo in cui il minore è sottoposto alla vigilanza di detto personale.

La tutela opera quindi sul piano strettamente processuale, mediante l'esonero del dipendente statale dal peso del processo, nel quale unico legittimato passivo è il MIM ogni qualvolta il comportamento del dipendente sia strumentalmente connesso con l'attività dell'ufficio.

In caso di responsabilità civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un allievo, contrattuale o extracontrattuale essa sia, la legittimazione passiva è quindi del MIUR, che si surroga al personale scolastico per gli illeciti dallo stesso compiuti. Quindi l'insegnante della scuola pubblica è privo di legittimazione passiva nel giudizio, il che esclude in radice la possibilità che i dipendenti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni (non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno, ma anche all'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a sé stesso), essendo unico legittimato il MIUR anche nel caso che tali danni siano imputabili a culpa in vigilando del personale stesso.

In effetti l'esclusione dell'azione diretta contro il docente, solo in apparenza costituisce un vantaggio, potrebbe al contrario rivelarsi una menomazione del suo diritto di difesa e un mero differimento di un suo coinvolgimento processuale.

Infatti, qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo, adempiuta l'obbligazione risarcitoria, avrà poi azione di regresso nei confronti del dipendente che sarà successivamente obbligato, in via di rivalsa, nel caso in cui sia dimostrata la sussistenza del dolo o

della colpa grave.

Nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, il danneggiato deve provare solo il fatto materiale e la sua collocazione in ambito scolastico, infatti l'onere probatorio si esaurisce per lui nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore era affidato alla scuola.

Nel giudizio di risarcimento, il danneggiato non ha pertanto l'onere di provare la causa del danno, mentre è onere dell'Amministrazione, per andare esente da responsabilità, provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto o anche di non aver potuto impedire il fatto, che ad esempio per la sua repentinità ed imprevedibilità (stabilita con riguardo alla ripetitività e regolarità dell'evento ed anche alla correlazione con il particolare ambiente) ha reso impossibile un tempestivo ed efficace intervento, e si estende inoltre alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo, misure che variano in dipendenza delle circostanze di tempo, di luogo e delle attività da svolgere (es. in classe, al bagno, durante l'intervallo, nelle uscite didattiche, ecc.).

In particolare ad insegnante e scuola spetta il compito di dimostrare la coerenza educativa ed organizzativa del loro operato, ad esempio l'insegnante può non essere in grado di impedire l'allontanamento di un alunno per recarsi ai servizi, pur non vigilando in questo modo sullo stesso, senza lasciare privi di sorveglianza i restanti alunni.

13. Quale aiuto può dare la stipulazione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile

L'effetto di un'assicurazione è quello di "trasferire" l'onere economico (corrispondente al danno) del rischio assicurato (la responsabilità civile) dal soggetto assicurato all'istituto assicuratore. Dal momento che il soggetto che viene chiamato a rispondere dell'omessa vigilanza è l'amministrazione e non l'operatore scolastico, il soggetto assicurato deve essere l'amministrazione scolastica (tanto il MIUR quanto l'istituzione scolastica) e non solo l'operatore scolastico (sia esso il DS, il docente, il collaboratore scolastico, l'esperto esterno, ecc.).

Risorse normative:

Costituzione art. 28;

Codice civile – artt. 1218 – 2043 – 2046 – 2047 – 2048 -2051- 2059;

Legge n. 312/1980 art. 61; D. Igs. n. 297/1994 – artt. 10 – 12 – 13 –574;

D. Lgs. n. 165/2001 – art. 25;

CCNL 2006-09 – artt. 28 – 29 - 47;

Nota ministeriale n. 1911/A3 del 24.4.2003;

Protocollo di intesa tra Anci e MIUR sottoscritto il 12.09.2000.

Misure organizzative adottate che consentono la vigilanza sugli alunni Norme di carattere generale. Soggetti coinvolti: docenti, alunni, genitori, collaboratori scolastici, assistenti tecnici e visitatori

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative riportate nella presente direttiva. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione. Per il rispetto delle regole sono responsabili i docenti e i collaboratori scolastici in servizio.

- Agli alunni, al personale docente ed ATA tutto e ai visitatori o persone occasionalmente presenti a scuola, è vietato correre, spingersi ed urtarsi durante i loro spostamenti all'interno della scuola, che deve sempre avvenire in modo ordinato. Essi devono mantenere un comportamento corretto e mai arrecare danno a sé stessi, a terzi ed alle cose.
- Durante il tempo delle attività didattiche e durante lo spostamento degli alunni, i docenti si assicureranno che ciò avvenga in silenzio ed in modo ordinato.
- Gli alunni avranno un comportamento corretto nei confronti degli altri alunni, dei docenti,

del personale ausiliario e ATA in generale, e delle eventuali altre persone presenti nella scuola a qualsiasi titolo.

- Gli alunni avranno rispetto per le strutture, le attrezzature, le suppellettili e gli arredi scolastici, nonché degli spazi che vanno sempre mantenuti puliti ed in ordine.
- Agli alunni è fatto assoluto divieto di spostarsi all'interno della scuola senza permesso e/o correndo e/o operando e muovendosi in modo da arrecare danno a sé stessi, a terzi ed alle cose.
- Non è consentito l'accesso nei locali della scuola se davanti all'ingresso vi è esposto il cartello che indica che il pavimento è bagnato o si segnala un pericolo.
- Durante il tragitto di spostamento all'interno della scuola e delle sue pertinenze – palestra, laboratori, aule e viceversa, giardino, cortile ecc. – la vigilanza sugli alunni è affidata al docente e al collaboratore scolastico di turno.
- In nessun caso è concesso praticare attività ludiche negli spazi antistanti/retrostanti la scuola e, comunque, entro i confini della scuola, da parte degli alunni, del personale docente e ATA, o di visitatori a qualsiasi titolo.
- Agli alunni è vietato trattenersi nei locali e nelle pertinenze tutte della scuola dopo la fine della lezione ed attività programmate dai docenti e gli organismi collegiali.
- La scuola non si assume l'onere né la responsabilità di vigilanza e sorveglianza degli alunni che arrivino a scuola anticipatamente rispetto all'orario di ingresso stabilito prima dell'inizio delle lezioni, o che sostino all'uscita, dopo l'orario scolastico, negli spazi di pertinenza della scuola.
- Per gli alunni ed il personale docente e ATA, esiste, per eventuali infortuni e/o episodi riferiti alla responsabilità civile degli alunni, la copertura assicurativa che è garantita con contratto stipulato tra la scuola e la Compagnia di assicurazione appositamente individuata.
- La sorveglianza dell'atrio è affidata ai collaboratori scolastici.
- Alle classi non è permesso uscire dall'aula/palestra/laboratorio prima del suono della campana.
- Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento dei docenti.
- I collaboratori scolastici, nei momenti critici dell'entrata e dell'uscita degli studenti, del cambio orario e dell'intervallo, devono trovarsi nei punti dell'edificio loro assegnati per la vigilanza.
- I collaboratori scolastici in servizio ai piani devono sorvegliare con particolare attenzione le porte secondarie e/o di emergenza, per impedire uscite non autorizzate – anche temporanee – degli studenti.
- La classe non deve mai rimanere senza sorveglianza: qualora il docente abbia necessità di abbandonare l'aula, deve chiedere l'intervento del personale collaboratore scolastico collocato nelle postazioni lungo i corridoi.
- Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Esse possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato.
- Non è mai consentita l'uscita di più di uno studente alla volta dall'aula.
- È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza.
- In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro elettronico e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il dirigente scolastico o i collaboratori del dirigente scolastico al termine dell'ora di lezione.
- L'apertura delle finestre nelle aule durante le ore di lezione può essere effettuata solo su autorizzazione e sotto responsabilità del docente, il quale deve assicurarsi e vigilare che

da tale apertura non derivino rischi per le persone, all'interno e all'esterno della scuola.

- I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.
- La figura del "preposto" (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente nelle ore di lezione.
- Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal Regolamento di Istituto. Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione perseguibile anche penalmente.
- Per il divieto di fumo, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, da quanto previsto dall'art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n. 104 e dalla direttiva del dirigente scolastico sulle nuove disposizioni relative al divieto di fumare nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica.
- Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
- Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Fa parte degli obblighi di servizio imposti ai docenti quello di vigilare sugli studenti. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*. Dispone l'art. 2048 c.c. che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., il docente si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua *repentinità ed imprevedibilità* gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi

temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla stessa deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale.

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

La scuola è responsabile della incolumità degli alunni esclusivamente all'interno dell'edificio scolastico e degli spazi di pertinenza (aree esterne) ed entro gli orari di funzionamento, stabiliti dal Consiglio di Istituto. Durante l'orario scolastico la vigilanza degli alunni è affidata ai docenti di classe, ma in caso di necessità può essere affidata anche al collaboratore scolastico o ai docenti delle classi viciniori. I docenti non possono lasciare gli alunni incustoditi. Prima di assentarsi, in caso di necessità, debbono affidare la classe ad altra persona adulta. Ai collaboratori scolastici incombe l'obbligo della vigilanza sugli accessi all'edificio che, di regola, debbono rimanere chiusi, tranne per quei momenti riservati all'ingresso e all'uscita.

La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio, in collaborazione con il collaboratore scolastico preposto al piano.

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando costantemente la propria area/piano di pertinenza, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti di docenti ed alunni). A tal fine i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli

Uffici della scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare i docenti del proprio settore ed il D.S.G.A.

I collaboratori scolastici possono riprendere comportamenti scorretti o rischiosi degli studenti, richiamandoli continuamente a porre attenzione alla particolarità della situazione segnalata.

Il docente ha l'obbligo di vigilare e di tutelare gli alunni che gli sono affidati (gruppo classe, piccolo gruppo, classe allargata con studenti di altre classi, ecc.), per tutta la durata del servizio. Può consentire agli allievi di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici, al di fuori del tempo della ricreazione: è opportuno consentire l'uscita a non più di uno alunno alla volta.

È bene evitare che gli alunni si allontanino dall'aula durante la lezione, nello specifico è fatto divieto assoluto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari.

In linea di massima, il docente è responsabile dell'alunno quando lo lascia uscire dall'aula, quindi deve accertarsi del motivo e controllare il rientro dello stesso in classe. Nel caso in cui per la vigilanza dell'allievo si ritenga di dover ricorrere all'ausilio del collaboratore scolastico, il docente dovrà assicurarsi della sua presenza nell'area/piano di competenza, richiamarne l'attenzione e riceverne la disponibilità.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nell'area/piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli allievi. Il docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali come: palestra, laboratori.

La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante queste attività non lascia la classe all'esperto (personale estraneo alla scuola e, quindi, privo del dovere della vigilanza), ma è

presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.

La vigilanza degli alunni durante i cambi di orario/avvicendamento tra i docenti nelle classi

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio dei docenti nelle classi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento dei docenti da un'aula ad un'altra deve essere effettuato più celermente possibile.

I docenti, al suono della campanella, si recheranno il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire, salvo avvisare i collaboratori del D.S. o il responsabile di plesso in caso di mancata presentazione del docente titolare dell'ora.

Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza sugli studenti, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe. Nel caso una classe fosse sprovvista di docenti, mentre il personale ausiliario e i responsabili di plesso dispongono per le sostituzioni, il personale docente delle classi viciniore, ove avvisato in tal senso, coadiuva nella sorveglianza, anche richiamando gli studenti ad osservare comportamenti adeguati.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio dei docenti nelle classi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulla classe fino all'arrivo del docente in servizio nell'ora successiva. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche durante l'intervallo e l'interscuola a supporto dei docenti.

Parimenti ai docenti, la responsabilità per la vigilanza sugli alunni grava sui collaboratori scolastici addetti al piano:

- Tutte le volte che gli alunni si trovano fuori dalla classe;
- Qualora i docenti incarichino di vigilanza i collaboratori per un allontanamento motivato;
- Durante l'intervallo e l'interscuola a supporto dei docenti;
- Durante l'ingresso e l'uscita da scuola.

Per l'assistenza agli alunni diversamente abili, viene richiesta una maggior attenzione in quanto gli alunni sono soggetti a maggiori rischi di eventi dannosi.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di antincendio e/o di primo soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti.

I collaboratori scolastici vigileranno gli alunni in prossimità dei bagni e nell'area/piano di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito. In particolare i collaboratori scolastici devono vigilare affinché gli alunni non si trovino in spazi, interni e/o esterni, non autorizzati.

Il responsabile della classe durante la ricreazione è il docente.

In nessun caso il personale, vista la situazione specifica (ricreazione) deve, comunque, ritenersi esente dagli obblighi di vigilanza.

Gli alunni devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra. Spetta ai docenti di Educazione Fisica e Scienze Motorie accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione dei collaboratori scolastici specificatamente incaricati dal DSGA.

Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine ed in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi. Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola. Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi dei docenti collaborando nella vigilanza delle classi.

Gli alunni devono rimanere nell'aula. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i docenti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al DS e/o ai suoi collaboratori.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare i docenti nel rapporto di uno ogni quindici alunni salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori. In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, viene designato un accompagnatore fino a due alunni diversamente abili su parere vincolante del consiglio di classe. I viaggi d'istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche sono assimilate a tutti gli effetti alle attività didattiche. Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto. I genitori restano responsabili del comportamento del figlio anche in viaggio di istruzione, soprattutto nelle situazioni (ad esempio di riposo notturno) ove va dato rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (c.d. culpa in educando). Il docente che abbandona gli alunni, anche per breve tempo e pur non allontanandosi dall'istituto, senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele (sostituzione da parte di altro personale docente o ausiliario) affinché i minori non vengano a trovarsi in incontrollata libertà e non siano esposti a facili pericoli, è responsabile del danno che un alunno dovesse subire a causa dell'assenza.

Si precisa altresì che la vigilanza è diretta ad impedire, non solo che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei, da altre persone e da fatti non riconducibili a comportamenti umani.

Gli alunni lasciano la loro aula/luogo delle attività, in una fila ordinata dall'insegnante, senza correre e

senza arrecare danno a sé stessi, a terzi ed alle cose. Al termine delle lezioni gli alunni si allontanano subito dall'edificio e non sono autorizzati a rientrare a scuola.

Gli spostamenti in gruppo avvengono in file ordinate guidate all'insegnante, a lezioni in corso anche in silenzio. Gli spostamenti individuali vanno fatti senza correre ed in silenzio, senza arrecare danno a sé stessi, a terzi ed alle cose. In nessun caso gli alunni con disabilità vanno lasciati soli e senza la vigilanza di una o più delle seguenti figure:

- Docente
- Docente di sostegno o accompagnatore adulto
- Collaboratore scolastico di turno
- Genitore o di chi ne è delegato a farne le veci

Previa richiesta scritta del genitore, indirizzata al dirigente scolastico, e solo dopo espressa autorizzazione dello stesso, il genitore dell'alunno con handicap è autorizzato ad entrare nell'edificio scolastico subito prima o subito dopo gli orari di ingresso e/o uscita (inizio lezioni/uscita alla fine delle lezioni) per accompagnare il/la proprio/a figlio/a o prelevare/a all'uscita dalla scuola alla fine delle lezioni.

La vigilanza sugli alunni con handicap particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, o dal docente della classe eventualmente coadiuvato e, in qualunque caso di necessità, da un collaboratore scolastico, per tutto il tempo in cui gli studenti sono a loro affidati.

I docenti di classe accolgono l'alunno con disabilità all'inizio delle lezioni e lo accompagnano all'uscita alla fine delle lezioni, lo consegnano solo nelle mani del genitore o di un adulto accreditato e riconosciuto dai docenti e dai genitori dell'alunno.

Lo stesso alunno, va vigilato costantemente dal docente di classe/docente di sostegno e dal collaboratore scolastico di turno, durante qualsiasi spostamento all'interno dell'edificio scolastico, compreso l'accesso/uscita dai servizi igienici, alla palestra/laboratori e durante le emergenze (evacuazione, allarme antincendio e qualsiasi situazione di pericolo).

Durante le riunioni degli Organi Collegiali e durante il ricevimento dei genitori, gli alunni non sono ammessi nei locali scolastici.

La scuola non risponde della vigilanza sui minori durante le riunioni che sono riservate esclusivamente ai genitori o ai componenti degli Organi Collegiali. Pertanto, ogni responsabilità per fatti che potessero accadere al minore che eventualmente fosse presente nei locali scolastici durante le suddette riunioni ricade direttamente sul genitore stesso.

In occasione di attività collegiali quali elezioni OO.CC., consigli di classe, incontro scuola-famiglia, ricevimento genitori, nessun minore può entrare a scuola o essere lasciato in custodia del personale collaboratore scolastico, in cortile o nei locali scolastici (Dlgs 81/08, Dlgs 106/2009, e correlati).

Si ricorda che la struttura della scuola (finestre metalliche, porte, pilastri di cemento armato con spigoli, termosifoni, scale) presenta diverse possibilità di rischio: è compito di ognuno vigilare affinché non avvengano incidenti, segnalando, se è il caso, particolari comportamenti e situazioni. A tale proposito

si ricorda che sono state attivate le procedure previste dalle norme sulla sicurezza e prevenzione, alle quali ognuno è tenuto ad attenersi.

È preciso dovere di tutto il personale conoscere il piano di emergenza della scuola, partecipare alle prove di evacuazioni dei plessi e partecipare ai corsi di formazione ed informazione sulle problematiche della sicurezza. **Tra il personale interno sono individuati i Preposti e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto nonché le figure sensibili addette al Primo soccorso ed alla Prevenzione incendi ed Emergenza con il compito di:**

individuare situazioni di possibili rischio/pericolo sia all'interno dell'edificio sia nell'area di pertinenza/utilizzo e segnalarle al Dirigente Scolastico;

- Collaborare alla stesura del Documento Valutazione Rischi;
- Predisporre ed affiggere all'albo il piano per l'uscita in caso di emergenza ed attuare/verificare tutti gli adempimenti ad esso collegati;
- Collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento;
- Verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli; curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti;
- Coordinare annualmente due esercitazioni di simulata uscita in emergenza (di norma, all'inizio dell'anno scolastico e in primavera);
- Tenere i necessari contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto.

Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.

Ogni lavoratore deve:

- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti;
- Utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- Segnalare ai preposti eventuali deficienze nelle attrezzature/apparecchiature e ogni condizione di pericolo di cui venga a conoscenza;
- Adoperarsi in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre la situazione di pericolo, dandone tempestiva informazione ai preposti e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnaletici;
- Non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di non competenza che possano compromettere la propria o l'altrui sicurezza;
- Contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- Prendere visione dei piani di emergenza dei locali ove operano e di controllare la praticabilità ed efficienza delle vie di fuga.

Gli Assistenti amministrativi devono:

- Esporre, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento (anche da tavolo).
- Rispettare le norme sulla Privacy, secondo le indicazioni riportate sul documento programmatico dell'Istituto.

I collaboratori scolastici devono:

- Indossare i grembiuli e le calzature antinfortunistiche, se previste, ed esporre in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro;
- Durante le operazioni di pulizia dei locali nonché di pulizia degli alunni con disabilità utilizzare i “dispositivi di protezione individuali”.

La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta. I docenti devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, accoglienza, refezione, ecc.), perché venga previsto ed eliminato ogni possibile rischio. Si precisa a tal proposito che, in base alle disposizioni del d.lgs 81/2008, ogni docente è considerato un “preposto” alla sicurezza, per i propri alunni, cioè “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione”.

I docenti in particolare devono:

- Rispettare rigorosamente l'orario di assunzione del servizio;
- Controllare scrupolosamente la classe/sezione sia negli spazi chiusi sia in quelli aperti;
- Stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva;
- Applicare le modalità di plesso per accoglienza/uscita/gestione delle pause nella didattica/uscita;
- Programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo ed un tempestivo intervento;
- Valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ ambiente;
- Porre attenzione alla disposizione degli arredi e all'idoneità del materiale didattico e degli attrezzi e custodire il materiale didattico in armadi chiusi;
- Non collocare scatole e oggetti sugli armadi, né introdurre nelle aule arredi e suppellettili varie, materiale non a norma;
- Non consentire l'uso di palle/palloni in vicinanza di vetri/lampioni o in altre situazioni a rischio;
- Porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi...) che possono rendere pericolose attività che di per sé non presentano rischi particolari;
- Non consentire l'uso di attrezzi non a norma;
- Richiedere agli alunni l'assoluto rispetto delle regole di comportamento.

Durante il momento dell'uscita far disporre gli alunni nello stesso ordine previsto per l'evacuazione dell'edificio in caso di pericolo. Si ricorda che i docenti seguono la classe e non la precedono, sempre e comunque durante gli spostamenti con la scolaresca.

Durante l'attività didattica gli zaini devono essere lasciati in luogo idoneo in modo da non costituire intralcio in caso di evacuazione rapida dell'edificio scolastico.

Il personale collaboratore, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in relazione alla sicurezza deve:

- Svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza dei docenti;
- Tenere chiuse e controllate le uscite; controllare la stabilità degli arredi;
- Tenere chiuso l'armadietto del primo soccorso;
- Custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non

accessibile agli alunni;

- Pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici;
- Tenere asciutti i pavimenti o utilizzare l'apposito segnale in caso di pavimento bagnato;
- Non lasciare incustodito il carrello per le pulizie;
- Non collegare alle prese di corrente elettrica elettrodomestici, né sovraccaricare le prese multiple. È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all'interno degli edifici scolastici e negli spazi di pertinenza (cortili esterni). Eventuali infrazioni rilevate dovranno essere immediatamente comunicate agli addetti antifumo di plesso in qualità di preposti all'applicazione del divieto, con i seguenti compiti:
- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- Vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.
- Tutto il personale è tenuto al controllo sul divieto di fumo.

Le iniziative di formazione deliberate in sede di Collegio dei Docenti costituiscono obbligo di servizio, pertanto le eventuali assenze devono essere preventivamente comunicate e opportunamente documentate; parimenti, per le attività di formazione che comportano un investimento di carattere finanziario da parte della scuola, è necessario da parte del personale garantire una partecipazione costante e continuativa.

È consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le veci di alunni con disabilità per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni.

L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi di pertinenza della scuola sono riservati ai docenti ed al personale A.T.A. autorizzato.

I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali furti o danni a carico dei mezzi medesimi.

I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di pertinenza della scuola. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza.

Si confida nella consueta faticosa e partecipativa collaborazione da parte di tutti per la migliore condivisione e applicazione di quanto contenuto nella presente direttiva e disposizioni.

La Dirigente Scolastica
Mirella Pacifico

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell'Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse

Allegato n. 1 – Norme di riferimento**CCNL 2002-05 (24 LUGLIO 2003) ART. 27**

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. CCNL 24.7.2003 (Tabella A – Profili di Area del Personale ATA – Area A).

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla Scuola, è affidata ai docenti, coadiuvati nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL 24.7.2003.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

CODICE CIVILE ART. 2047.

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

CODICE CIVILE ART. 2048.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

CORTE DI CASSAZIONE, sez. III, 18.4.2001, N. 5668 sez. III 11.02.2005, N.2839.

L'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento.

CORTE DEI CONTI, sez. III, 19.2.1994, n. 1623.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

CORTE DI CASSAZIONE – Sent. 23/06/1993 n. 6937.

Responsabilità civile – Infortunio scolastico – obbligo di vigilanza sugli alunni – carattere relativo e non assoluto.

In materia di responsabilità civile dei docenti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto dall'art. 2048, comma 2, c.c. ha carattere relativo e non assoluto, dal momento che occorre correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni; in tal modo, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza dei docenti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi.

TRIBUNALE DI MILANO – SENTENZA 14 MARZO 2002, N. 3452 (Stralcio).

Responsabilità civile – infortunio scolastico – culpa in vigilando – danni in materia civile – obbligazione e contratti – personale docente – relatività dell’obbligo di sorveglianza

Non è responsabile l’Amministrazione scolastica per l’infortunio patito da un’allieva durante l’ora di educazione fisica quando sia dimostrato che il gioco si svolgeva sotto la sorveglianza dell’insegnante.

TRIBUNALE DI GENOVA – SEZ. I, STRALCIO N°2235 DEL 09/06/2002.

La responsabilità dell’insegnante e, per essa, dell’Amministrazione scolastica si estende anche al danno che l’allievo abbia procurato a sé stesso in quanto l’obbligo di vigilanza è posto anche a tutela dei minori all’insegnante stesso affidati. Il dovere di sorveglianza, imposto ai docenti all’art. 2048 c.c., non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l’esercizio in modo inversamente proporzionale all’età del pieno discernimento dei loro allievi.

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. III Civile. Sent. 07/11/2000 n. 14484.

Processo civile (questioni processuali del) – Responsabilità civile – Omessa vigilanza sugli alunni – onere della prova

In virtù del rapporto del collegamento organico del personale dipendente l’amministrazione scolastica è direttamente responsabile del danno che sia cagionato ad un minore nel tempo in cui il medesimo è sottoposto alla vigilanza di detto personale. L’onere della prova del danneggiato, in tale ipotesi, consiste nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza, mentre spetta all’amministrazione scolastica la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto.

Sentenza del TRIBUNALE DI VENEZIA- Sez. III Civile, Sent. 03/03/2003, n. 535.

Su chi ricade la responsabilità nel caso in cui un alunno, già riconsegnato ai genitori, provochi danni a terzi all’interno dell’area cortilizia della scuola?

Non sussiste la responsabilità per omessa vigilanza dell’Amministrazione scolastica per i danni causati dalla condotta di un alunno minorenne all’interno di un plesso scolastico ove risulti provato che l’evento si è verificato allorché il minore era rientrato nella sfera di controllo dei genitori: in tal caso deve ritenersi cessato l’obbligo di custodia derivante dall’iscrizione scolastica.

È vero che l’obbligo di custodia a carico dell’Amministrazione scolastica può sussistere anche oltre l’orario scolastico, all’interno ed eventualmente nelle immediate vicinanze del plesso scolastico, ma è altrettanto vero che tali regole vengono meno in presenza dei genitori ai quali spetta per primi il controllo sui minori, soprattutto quando questi ultimi sono stati formalmente loro consegnati.

(Fattispecie nella quale un alunno, “riconsegnato” alla mamma al termine della recita scolastica, si intratteneva nel cortile della scuola e con la propria bicicletta investiva la nonna di un altro alunno).

Sentenza n. 404/2005, CORTE DEI CONTI (sezione giurisdizionale per la Puglia). R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350).

Per quanto riguarda più da vicino l’obbligo di vigilanza del personale insegnante, compreso il periodo dell’intervallo/ricreazione, si riporta la Sentenza n. 404/2005, Corte dei Conti (sezione giurisdizionale per la Puglia): “una regolamentazione non del tutto esaustiva è rinvenibile nel regolamento generale sull’istruzione elementare, R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) l’obbligo di sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e deve rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti.

C.M. n. 105 /74 – art. 17 lett. f – art. 17 – Vigilanza sugli alunni – della C.M. n. 105 /74, alla lettera f), dispone infatti: “f) durante l’intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è

necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.” **CASS. 5/9/1986, n. 5424**

CASS. 28/7/1972, n. 2590

CASS. 7/6/1977, n. 2342 CASS. 4/3/1977,

n. 894 CASS. 30/03/1999, SEZ. III N °

3074

È ricorrente in giurisprudenza l’affermazione che l’obbligo di vigilanza si estende dal momento dell’ingresso degli allievi nei locali della scuola fino a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che tale obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

Il dovere di sorveglianza permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l’assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile Protocollo d’Intesa per la definizione dei servizi minimi essenziali nel Comparto Scuola – Legge 12 Giugno 1990, n. 146”, trasmesso con Nota Prot. 12387/471/MS del 15 gennaio 1992 del Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Gabinetto”.

SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO

Art. 2. Comma 2: Qualora, i Capi d’Istituto (...) valutino di non poter organizzare, con il personale docente che abbia volontariamente e tempestivamente comunicato la propria astensione dallo sciopero, attività formative adeguate e, nelle scuole materne ed elementari, neppure attività di sorveglianza dei minori, gli stessi sono autorizzati a sospendere l’intero servizio scolastico.

Comma 6. Nelle ipotesi di parziale o intera sospensione del servizio scolastico di cui al comma 2, ovvero di sciopero che interessi il solo personale amministrativo tecnico ed ausiliario di cui al comma 3, i legali rappresentanti delle singole istituzioni scolastiche di cui al citato comma 2, cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero SONO TENUTI a dare comunicazione alle famiglie interessate della sospensione dell’intero servizio ovvero del LIVELLO DEI SERVIZI GARANTITI, dei MODI e dei TEMPI di erogazione degli stessi nel corso dello sciopero nonché del giorno e dell’ora di riattivazione dei Servizi nella loro interezza.

Art. 28 della Costituzione

Art. 43 del Codice Penale L. 146/90

Sentenza 4 luglio 2002, 9709/2002, della Cassazione – Sezione Lavoro

ILLEGITTIMITÀ DEI DOCENTI DI RIFIUTARSI DI SOSTITUIRE, CON COMPITI DI VIGILANZA, I COLLEGHI IN SCIOPERO.

“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici” soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto”

“[...] il fatto illecito è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione...è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; È colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline” sui servizi minimi essenziali.

“Deve insomma ritenersi che al datore di lavoro non possa essere negato, in occasione dello sciopero, di continuare lo svolgimento dell’attività aziendale mediante il personale dipendente che ancora resti a sua disposizione, in quanto non partecipante allo sciopero, e che venga

temporaneamente adibito alle mansioni proprie degli scioperanti, il che non appare di per sé improntato al carattere dell'insindacabilità a norma dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori” Si vedano inoltre:

DPR 249/1998 – Statuto studentesse e studenti

DM 16/07 – Linee di indirizzo generali a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo CM 362/1998

DIRETTIVA 15/03/2007 – Uso del telefono cellulare a scuola, uso dei cellulari a scuola e sanzioni disciplinari

VIGILANZA ALUNNI. Responsabilità dei genitori – “Culpa in vigilando e culpa in educando”

– Circolare dell'USR Piemonte relativa alla vigilanza degli Prot. 8883/U/C27g. Circ. Reg. n.333.

Torino, 9 settembre 2011 **DIVIETO DI FUMO. Regio Decreto 1934 – Legge n° 584, 1975** – Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995 – Circolare n° 4 del 28.3.2001 – Legge n°3 del 16.1.2003 – Decreto-Legge 12 settembre 2013 articolo 4, n. 104

Legge 16 gennaio 2003. n. 3, punto 6. Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, punto b – Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Dlgs 81/2008, art. 37 comma 7 – D.Lgs. 81/08, art. 28 comma 2d.

Direttiva del dirigente scolastico sulle nuove disposizioni relative al *divieto di fumare* nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica, previste dall'art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n.

104. Riferimenti normativi riportati nella direttiva:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 24-12-1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Legge 11-11-1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
- Circolare Ministero della Sanità 5-10-1976 n. 69 • Direttiva PCM 14-12-1995
- Circolare Ministero della Sanità 28-03-2001 n. 4
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
- Accordo Stato Regioni 16-12-2004
- Circolare 2-SAN-2005 14 gennaio 2005
- Circolare 3-SAN-2005 25 gennaio 2005
- Legge 28-12-2001, n.448 art. 52 punto 20
- Legge 16-01-2003 n.3 – art. 51 della L. 3 del 16-01-2003
- DPCM 23-12-2003 – Legge finanziaria 2005
- Decreto Legislativo 81-2008 CCNL scuola 2006-2009
- D.L. n. 81 del 9-04-2008
- Art. 4 comma 1 e 2 del Decreto legge 12/09/2013, n. 104 – Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (13G00147) (GU n.214 del 12-9-2013). Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole). Integrazione all' articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3 (Tutela della salute dei non fumatori. C.1. È vietato fumare nei locali chiusi), dove, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di fumo di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”. 2.È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche [...];
- Art. 4, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 14.12.1995 e dall'Accordo Stato – Regioni del 16.12. 2004; **Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104** – “All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui

al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”

È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche [...].

Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 – Testo del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 214 del 12 settembre 2013), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante:

«Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.». (13A09118) – (GU n.264 del 11-11-2013) – Vigente al: 11-11-2013

Art. 4 – Tutela della salute nelle scuole

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni (del sistema educativo di istruzione e di formazione)»

(1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo):

1. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi (e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione) comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
2. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute).